



NEWSLETTER

18 marzo 2020

Principali misure fiscali correlate all'emergenza COVID-19: il d.L. "Cura Italia"

Con la presente intendiamo fornire una preliminare rassegna delle più rilevanti misure di carattere fiscale adottate dal Governo per far fronte alle conseguenze economico-sociali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in corso nel nostro Paese (in particolare, d.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", e d.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*").

Sulla base di quanto dichiarato dal Governo in sede di conferenza stampa, ulteriori misure, anche di natura fiscale, saranno adottate con altri decreti nei prossimi mesi.

* * *

- **Misure di sostegno finanziario alle imprese**

L'art. 55 del d.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo una nuova versione dell'art. 44-bis del d.L. 34/2019, introduce un nuovo regime speciale volto ad incentivare la cessione dei crediti deteriorati, di natura sia commerciale sia finanziaria, che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni.

Più in particolare, per le società che effettuano, entro il 31 dicembre 2020, cessioni di crediti deteriorati, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate ("**DTA**") riferite: a (i) perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, ai sensi dell'art. 84 del TUIR; ed (ii) eccedenze ACE (di cui all'art. 1, comma 4 del d.L. 6 dicembre 2011); che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile. La trasformazione in credito di imposta può avere ad oggetto anche DTA non iscritte in bilancio.

È inoltre previsto un limite di componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti.

Tali crediti d'imposta generati possono essere (i) utilizzati (senza limiti d'importo) in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.Lgs. n. 241/1997, (ii) ceduti secondo le procedure di cui agli art. 43-bis e 43-ter del d.p.R. n. 602/1997 o (iii) chiesti a rimborso.

- **Sospensione dei versamenti**

Gli articoli dal 60 al 62 del d.L. n. 18/2020, dispongono le seguenti sospensioni dei versamenti:

- per determinate categorie espressamente elencate all'art. 61 la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL in scadenza fino al 30 aprile; trattasi di categorie particolarmente colpite dagli effetti economici dal COVID-19 quali, ad esempio, attività turistico-ricettive, associazioni e società sportive, gestori ricevitorie di lotto, lotterie e scommesse, gestori di attività di ristorazione e bar, aziende termali, gestori asili nido, gestori stazioni autobus, ferroviarie, etc.;
- per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), la sospensione dei versamenti IVA, dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo;
- per gli esercenti attività di impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operative nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi percepiti, la sospensione dei versamenti dell'IVA in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo.

Inoltre, per i contribuenti aventi ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000,00, che non abbiano sostenuto spese per personale dipendente o assimilato, è concesso richiedere ai propri sostituti d'imposta la non applicazione della ritenuta IRPEF di cui agli artt. 25 e 25-bis del d.p.R. 600/1973 sui ricavi e compensi percepiti tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020.

Per i soggetti beneficiari di tali sospensioni, i versamenti "sospesi" dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio (la norma non specifica il giorno del mese previsto per il pagamento delle rate, indicazione che sarà verosimilmente oggetto di futuri chiarimenti).

Tutti gli altri soggetti, non rientranti nelle misure sopra elencate, ai sensi dell'art. 60, d.L. n. 18/2020, potranno beneficiare solo di un differimento "tecnico" di 4 giorni della scadenza del 16 marzo che viene quindi spostata a venerdì prossimo, 20 marzo 2020.

- **Sospensione degli adempimenti tributari**

Ai sensi dell'art. 62, d.L. n. 18/2020, gli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) in scadenza tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020 (tra cui, ad esempio, la presentazione della dichiarazione annuale IVA), sono sospesi nei confronti di tutti i contribuenti, con differimento del termine, senza sanzioni, al 30 giugno 2020.

Tale misura si aggiunge a quella già recata dall'art. 1, d.L. 2 marzo 2020, n. 9 che aveva previsto il differimento dei seguenti adempimenti, applicabile sull'intero territorio nazionale:

- trasmissione dei dati per la compilazione della dichiarazione precompilata da parte dei terzi, dal 28 febbraio al 31 marzo 2020;
- trasmissione telematica della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate, dal 7 al 31 marzo 2020;
- messa a disposizione della dichiarazione precompilata, dal 15 aprile al 5 maggio 2020;
- termini di presentazione del modello 730 precompilato, dal 23 luglio al 30 settembre 2020.

- **Premio ai lavoratori dipendenti**

L'art. 63, d.L. n. 18/2020 prevede un premio, pari ad euro 100,00 a favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore ad euro 40.000,00 da riportare al numero di giorni di lavoro svolti in sede nel mese di marzo.

Il premio sarà riconosciuto in maniera automatica, con la retribuzione del mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, salva per il datore di lavoro la possibilità di recuperarlo, tramite compensazione in F24.

- **Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**

L'art. 64, d.L. n. 18/2020, prevede un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Il credito d'imposta è riconosciuto per il periodo d'imposta 2020, fino ad un massimo di euro 20.000,00 e nei limiti dell'importo massimo stanziato di 50 milioni di euro.

- **Credito d'imposta per botteghe e negozi**

L'art. 65, d.L. n. 18/2020, introduce un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione in F24, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione sostenuto nel mese di marzo 2020, relativamente ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

La misura non si applica per le attività identificate come essenziali dagli allegati 1 e 2 del d.p.c.m. dell'11 Marzo 2020 (commercio al dettaglio).

- **Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

L'art. 66, d.L. n. 18/2020, introduce due nuovi regimi di deducibilità/detraibilità dalle imposte al fine di promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica.

In particolare, per le erogazioni in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 da persone fisiche ed enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, volte a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, è prevista una detrazione dall'IRPEF nella misura del 30 per cento, per un importo massimo di euro 30.000,00.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, le erogazioni liberali in denaro ed in natura effettuate nell'anno 2020 sono deducibili dal reddito e, di conseguenza, non sono considerate destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, in forza dell'applicazione delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità ed altri eventi straordinari. Ai fini IRAP, le erogazioni sono deducibili nell'esercizio in cui viene posta in essere l'erogazione.

- **Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e proroga dei termini di accertamento**

L'art. 67, d.L. n. 18/2020, sospende, nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

Sono altresì sospesi, nel medesimo periodo, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. È applicata la medesima sospensione per la regolarizzazione delle istanze di interpello.

Sono inoltre soggetti alla sospensione i termini previsti per: (i) adempimento collaborativo; (ii) procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata; (iii) accordi preventivi per le imprese con attività internazionali; (iv) rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale e (v) del c.d. "Patent Box".

L'articolo si conclude prevedendo che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente, l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, con correlato differimento del termine di accertamento "*fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione*"; in sostanza, i termini per l'accertamento delle annualità scadenti nell'anno 2020 sono ad oggi prorogati fino al 31 dicembre 2022.

Tale disposizione si aggiunge alla sospensione, già comunicata da parte della Guardia di Finanza, (i) delle verifiche, dei controlli fiscali e in materia di lavoro, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza, (ii) dei controlli strumentali e (iii) delle attività ispettive antiriciclaggio.

- **Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione**

L'art. 68, d.L. n. 18/2020 sospende i termini dei versamenti con scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli avvisi di accertamento esecutivi e degli avvisi di addebito emessi dall'INPS. Tali versamenti "sospesi" devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Vengono inoltre differiti al 31 maggio il termine di versamento, precedentemente previsto al 28 febbraio 2020, per la c.d. “rottamazione-ter” nonché il termine del 31 marzo 2020, in materia di cd. saldo e stralcio.

- **Proroga versamenti nel settore dei giochi**

L’art. 69, d.L. n. 18/2020 proroga al 29 maggio 2020 i termini di versamento del prelievo erariale unico (c.d. “PREU”) e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020.

Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. È previsto il versamento della prima rata entro il 29 maggio e le successive rate entro l’ultimo giorno di ciascun del mese; mentre per l’ultima rata è prevista con scadenza 18 dicembre 2020.

Inoltre, il comma 2 stabilisce che il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono dovuti per i periodi di sospensione dell’attività, disposti in relazione all’emergenza sanitaria in atto.

Sono inoltre prorogati di sei mesi i termini per l’indizione di gare per Scommesse e Bingo e per gli apparecchi da intrattenimento, per l’entrata in vigore del Registro Unico del gioco, oltre all’entrata in vigore degli apparecchi con controllo da remoto.

- **Menzione per la rinuncia alle sospensioni**

Ai sensi dell’art. 71, d.L. n. 18/2020, i contribuenti che non si avvalgono delle sospensioni dei versamenti possono chiedere che di tale circostanza sia data comunicazione sul sito del Ministero delle Finanze, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio, in termini di immagine nei confronti dell’opinione pubblica.

- **Rinvio delle udienze e sospensione dei termini**

L’art. 83, d.L. n. 18/2020 prevede il rinvio d’ufficio di tutte le udienze civili, penali, tributarie e militari fissate nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 15 aprile 2020.

Detta disposizione prevede altresì che, durante il predetto periodo, è sospesa la decorrenza dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale.

La disposizione in esame ha cura di precisare che s’intendono sospesi, altresì, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alla Commissioni Tributarie.

Si noti che tale disposizione abroga gli articoli 1 e 2 del d.L. 8 marzo 2020, n. 11, che avevano originariamente previsto la sospensione dei termini ed il rinvio delle udienze, con una formulazione che aveva generato alcuni dubbi interpretativi.

- **Misure straordinarie a sostegno della filiera della stampa**

L’art. 98, d.L. n. 18/2020, al fine di garantire un sostegno economico alle imprese della filiera

della stampa, introduce un regime straordinario per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari, richiamando la disciplina di cui all'art. 57-bis del d.L. n. 50/2017; per il 2020 tale credito è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati dalla predetta disposizione, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, e nel limite massimo e con le modalità che saranno stabilite con apposito d.p.c.m..

- **Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società**

L'art. 106, d.L. n. 18/2020 introduce disposizioni che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia COVID-19, consentono alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.

In particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, secondo comma e dall'art. 2478-bis, del codice civile è consentito, tra l'altro, a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Inoltre, il comma 2 consente alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle rispettive disposizioni statutarie.

* * *

Lo Studio Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.

Contatti:

Email: home@fptax.it Web: fogliandpartners.com

Roma, Via dei Prefetti 17, Tel: +39 06 68300655

Milano, Largo Schuster 1, Tel: +39 02 09994690